

# STATUTO

*Testo modificato dall'Assemblea Generale Straordinaria del 18 dicembre 2019*

## **STATUTO**

### **TITOLO I. Costituzione e Scopi**

- Art. 1. COSTITUZIONE-SEDE-DENOMINAZIONE
- Art. 2. SCOPI

### **TITOLO II. Soci dell'A.I.E.**

- Art. 3. CATEGORIE DI SOCI
- Art. 4. **SOCI** EFFETTIVI
- Art. 5. AMMISSIONE
- Art. 6. QUOTE SOCIALI
- Art. 7. DIRITTI DEI SOCI
- Art. 8. OBBLIGHI DEI SOCI
- Art. 9. SANZIONI
- Art. 10. RAPPRESENTANZE REGIONALI O INTERREGIONALI

### **TITOLO III. Organizzazione dell'Associazione: Gruppi di indirizzo**

- Art. 11. GRUPPI DI INDIRIZZO
- Art. 12. ASSEMBLEA DI GRUPPO
- Art. 13. CONSIGLIO DI GRUPPO
- Art. 14. PRESIDENTE DI GRUPPO

### **TITOLO IV. Organizzazione dell'Associazione: organi centrali**

- Art. 15. ORGANI SOCIALI
- Art. 16. ASSEMBLEA GENERALE
- Art. 17. COMPITI DELL'ASSEMBLEA GENERALE
- Art. 18. CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA GENERALE
- Art. 19. CONSIGLIO GENERALE
- Art. 20. RIUNIONI DEL CONSIGLIO GENERALE
- Art. 21. ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE
- Art. 22. COMITATO DI PRESIDENZA
- Art. 23. ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA
- Art. 24. LE COMMISSIONI PERMANENTI
- Art. 25. IL PRESIDENTE
- Art. 26. VICE PRESIDENTI E CONSIGLIERI INCARICATI
- Art. 27. NORME GENERALI PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI
- Art. 28. COMITATO DI PRESIDENZA D'ONORE
- Art. 29. IL TESORIERE

Art. 30. COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Art. 31. PROBIVIRI

Art. 32. DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Art. 33. IL DIRETTORE

**TITOLO V. Fondo comune e bilanci**

Art. 34. FONDO COMUNE

Art. 35. BILANCI

**TITOLO VI. "Giornale della Libreria" - Agenzia I.S.B.N.**

Art. 36. "GIORNALE DELLA LIBRERIA"

Art. 37. AGENZIA "INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER" PER L'AREA DI LINGUA ITALIANA

**TITOLO VII. Modificazioni dello Statuto e scioglimento dell'Associazione**

Art. 38. MODIFICAZIONI STATUTARIE

Art. 39. SCIoglimento

Art. 40. NORME TRANSITORIE

## TITOLO I. Costituzione e Scopi

### Art. 1. COSTITUZIONE-SEDE-DENOMINAZIONE

1. È costituita l'Associazione Italiana Editori (A.I.E.).
2. L'A.I.E. ha sede legale in Milano e può istituire uffici distaccati.

### Art. 2. SCOPI

1. L'A.I.E. non ha fini di lucro e persegue i suoi scopi secondo principi di autonomia e di indipendenza.
2. Le linee guida dell'Associazione sono determinate esclusivamente dagli organi sociali, secondo le norme del presente Statuto, e si propongono di perseguire i seguenti scopi:
  - a) costituire la rappresentanza di tutti coloro che si dedicano all'attività editoriale;
  - b) promuovere, autonomamente o in collaborazione, tutte le iniziative che possono contribuire alla conoscenza e alla diffusione del libro e degli altri prodotti editoriali, nonché della cultura italiana, in Italia e nel mondo;
  - c) tutelare sempre e in qualsiasi sede gli interessi morali e materiali degli editori;
  - d) procedere alla stipulazione di pattuizioni di carattere generale interessanti l'editoria, e in particolare rappresentare sindacalmente la categoria, stipulando i relativi accordi e contratti collettivi di lavoro;
  - e) studiare le soluzioni più idonee a migliorare, all'interno della filiera del libro, i rapporti con gli altri operatori del settore;
  - f) favorire una migliore conoscenza con tutti i soggetti che operano nell'ambito economico dell'editoria e della comunicazione;
  - g) favorire la crescita professionale degli editori, anche mediante attività di aggiornamento e di formazione, nonché mediante la pubblicazione di prodotti editoriali a ciò destinati e l'organizzazione di convegni e manifestazioni;
  - h) sviluppare la conoscenza del settore editoriale tramite attività di studio, di ricerca e di sviluppo, anche rendendo servizi di raccolta, analisi, elaborazione di dati, nonché di diffusione dei risultati.
3. Essa può perseguire i propri scopi aderendo ad Associazioni o Federazioni nazionali o internazionali, i cui Statuti non siano in contrasto con il presente Statuto.
4. Inoltre, per agevolare il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione può costituire società, delle quali conservi il controllo, e promuovere la costituzione di associazioni.

5. In relazione al perseguimento dello scopo espresso al comma 2, lettera c), l'A.I.E. provvede anche alla protezione, all'assistenza e alla consulenza ai Soci, ai fini della prevenzione e della repressione delle violazioni in danno agli interessi morali e materiali degli editori e della contraffazione e pirateria delle opere dell'ingegno, e dei prodotti e dei servizi degli editori, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla riproduzione, alla distribuzione e alla comunicazione al pubblico illecite. Con l'adesione ad A.I.E. i Soci conferiscono all'Associazione i più ampi e necessari poteri affinché, in loro nome e conto, agisca e intervenga, avanti l'autorità giudiziaria e ogni altro organismo e sede competenti, anche tramite la sua costituzione di parte civile nei processi penali, per tutelare e difendere i loro diritti d'autore, connessi e di proprietà intellettuale e i loro interessi, patrimoniali e morali, collegati ai prodotti e alle attività editoriali dei Soci, e per il risarcimento dei relativi danni

6. In particolare, l'A.I.E. può:

- a) svolgere, a favore dei Soci, attività di coordinamento delle attività anche investigative, affidandole anche a terzi, e promuovere e depositare denunce, istanze ed esposti presso le sedi giudiziarie e amministrative competenti, a tutela e difesa dei diritti d'autore, connessi e di proprietà intellettuale e degli interessi, patrimoniali e morali, collegati ai prodotti e attività editoriali dei Soci, nonché di consulenza e di informazione in materia di riproduzione, di distribuzione e di comunicazione al pubblico illecite di opere dell'ingegno e di prodotti e servizi editoriali;
- b) tenere informati i propri Soci sull'evoluzione legislativa e giurisprudenziale italiana, comunitaria e internazionale, nei settori di proprio interesse, assumendo le iniziative e formulando proposte tese a sensibilizzare il pubblico, le Autorità, il Governo e i Legislatori, ai problemi creati dalla contraffazione e dalla pirateria delle opere dell'ingegno;
- c) promuovere campagne, anche pubblicitarie, intese a sensibilizzare l'opinione pubblica relativamente alla illegittimità delle riproduzioni, delle distribuzioni e delle comunicazioni al pubblico illecite, delle contraffazioni e della pirateria, e del danno alla cultura derivante da tali fenomeni;
- d) agire e intervenire in giudizio, anche in nome e per conto dei Soci, avanti l'autorità giudiziaria e ogni altro organismo e sede competenti, anche tramite la sua costituzione di parte civile nei processi penali, per tutelare e difendere i diritti d'autore, connessi e di proprietà intellettuale e gli interessi, patrimoniali e morali, collegati ai prodotti e alle attività degli editori, e per il risarcimento dei relativi danni;
- e) svolgere attività di assistenza stragiudiziale per la tutela dei Soci da forme di scorrettezza o di concorrenza sleale nella produzione, nella commercializzazione e nell'utilizzo delle opere di ingegno, e - in generale - da qualsiasi violazione dei diritti e degli interessi loro spettanti causata dalla contraffazione, pirateria, riproduzione, distribuzione e/o dalla comunicazione al pubblico illecite;
- f) promuovere e coordinare incontri e studi, anche in sede comunitaria e internazionale, e con la collaborazione di istituzioni pubbliche e private, per la difesa dei diritti protetti dalla legge sul diritto d'autore, contro i fenomeni di contraffazione, pirateria,

riproduzione, distribuzione e/o di comunicazione al pubblico illecite di opere dell'ingegno, di prodotti e/o di servizi editoriali.

## TITOLO II. **Soci dell'A.I.E.**

### **Art. 3. CATEGORIE DI SOCI**

1. Possono aderire all'A.I.E., in qualità di soci effettivi, gli editori italiani, o di altra nazionalità operanti in Italia, di libri, riviste e prodotti di editoria digitale, nonché gli editori che pubblichino prevalentemente libri, riviste e prodotti di editoria digitale in lingua italiana.
2. Possono altresì aderire in qualità di membri associati enti, organizzazioni, fondazioni o altre analoghe figure giuridiche che esercitino attività editoriale senza avere la qualifica di imprenditore editoriale.
3. Infine possono aderire all'A.I.E. in qualità di soci aggregati soggetti che presentino elementi di complementarietà, di strumentalità e/o di raccordo economico con i soci effettivi dell'A.I.E.

### **Art. 4. SOCI EFFETTIVI**

1. Possono essere ammesse all'A.I.E. in qualità di soci effettivi le Case editrici:
  - a) che siano iscritte al Registro delle Imprese istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
  - b) che provvedano con attività continuativa alla pubblicazione per proprio conto e a proprie spese di opere dell'ingegno in forma di libri, riviste e prodotti dell'editoria digitale;
  - c) che presentino un'adeguata produzione qualitativa e quantitativa e che svolgano la loro attività da un periodo di tempo sufficiente per formulare un giudizio sull'attività stessa;
  - d) la cui proprietà e direzione siano tenute da persone che diano garanzie di serietà e di competenza.
2. La sussistenza dei requisiti di cui ai punti 2-3-4 è accertata dal Consiglio Generale su proposta del Comitato di Presidenza.
3. Qualora una Casa editrice controlli altre Case editrici, oppure una holding finanziaria controlli più Case editrici, l'iscrizione deve avvenire secondo una delle seguenti modalità:
  - a) tutte le Case editrici del Gruppo possono iscriversi autonomamente, pagando la quota annuale secondo il loro fatturato relativo all'attività editoriale;
  - b) in alternativa si può iscrivere la Capogruppo (o la Casa editrice maggiore del Gruppo). In questo caso la quota annuale secondo il fatturato viene determinata consolidando il fatturato di tutto il Gruppo (con l'esclusione delle Case editrici iscritte autonomamente);

- c) se una Casa editrice non è iscritta autonomamente ed è controllata da più Gruppi o Case editrici iscritti all'Associazione, si consolida una porzione di fatturato proporzionale alla percentuale azionaria detenuta da ciascuno dei controllanti;
- d) è comunque inteso che non sono ammesse iscrizioni di alcune soltanto fra le Case editrici di un Gruppo;
- e) nel fatturato di riferimento è incluso anche il fatturato delle altre Case editrici eventualmente distribuite, a meno che queste non risultino già iscritte all'Associazione.

## **Art. 5. AMMISSIONE**

1. La Casa editrice che ha titolo per aderire in qualità di socio effettivo deve presentare domanda per iscritto al Presidente dell'Associazione, accompagnata dal versamento della quota di ammissione "una tantum", pari alla metà della quota minima associativa, e dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti.
2. Il Comitato di Presidenza, sentiti anche il Consiglio o i Consigli di Gruppo interessati, esamina la documentazione e propone al Consiglio Generale l'accoglimento della domanda di adesione.
3. Nell'accogliere la domanda, spetta al Consiglio Generale, sulla base delle informazioni fornite dal richiedente e in applicazione del successivo articolo 6, determinare la quota associativa dovuta dal nuovo socio.
4. Il Consiglio Generale, inoltre, sempre utilizzando le informazioni di cui al precedente comma, assegna il nuovo socio a uno o più dei Gruppi di indirizzo nei quali si articola l'A.I.E., suddividendone la partecipazione in ragione del fatturato realizzato per ciascuna tipologia editoriale rappresentata dai diversi Gruppi.
5. Coloro che hanno titolo per aderire all'A.I.E. in qualità di membri associati o di soci aggregati devono presentare domanda per iscritto al Presidente dell'Associazione, accompagnata dalla documentazione necessaria per verificare il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3.
6. Il Comitato di Presidenza procede a tale verifica, proponendo al Consiglio Generale l'accoglimento della domanda di adesione.
7. Nell'accogliere la domanda dei soci aggregati e dei membri associati, il Consiglio Generale, sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, decide se il nuovo socio debba essere aggregato ad A.I.E. nel suo complesso o a uno o più dei Gruppi di indirizzo nei quali si articola l'A.I.E.

## **Art. 6. QUOTE SOCIALI**

1. Le quote annuali di ciascun socio effettivo sono determinate in base al fatturato relativo all'attività editoriale.
2. La quota è crescente in relazione al predetto fatturato, ma non in modo proporzionale.

3. La determinazione delle quote è deliberata dal Consiglio Generale su proposta del Comitato di Presidenza.
4. Spetta inoltre al Consiglio Generale, sempre su proposta del Comitato di Presidenza, fissare l'importo delle quote speciali per i membri associati, mentre i soci aggregati aderiscono all'A.I.E. a titolo gratuito.
5. Il versamento della quota annuale non crea quote indivise di partecipazione rivalutabili o trasmissibili a terzi.

#### **Art. 7. DIRITTI DEI SOCI**

1. I soci effettivi hanno diritto:
  - a) di eleggere e di poter essere eletti alle cariche sociali;
  - b) di intervenire alle Assemblee e alle riunioni secondo le norme statutarie;
  - c) di fruire delle attività di rappresentanza e di servizio dell'A.I.E. e di una periodica informazione sulla vita associativa;
  - d) di far annunciare le proprie pubblicazioni nelle "Recentissime" del "Giornale della Libreria";
  - e) di recedere dall'Associazione dandone preavviso almeno tre mesi prima della scadenza dell'impegno di cui al successivo articolo 8 lettera a).
2. I soci aggregati e i membri associati all'A.I.E. nel suo complesso non possono essere eletti alle cariche sociali e partecipano all'Assemblea Generale senza diritto di voto.
3. I soci aggregati e i membri associati ai singoli Gruppi di indirizzo partecipano all'Assemblea del Gruppo o dei Gruppi cui sono attribuiti, senza diritto di voto.
4. I soci aggregati non hanno diritto di fruire delle attività di rappresentanza e di servizio dell'A.I.E.; hanno invece diritto ad avere una periodica informazione sulla vita associativa.
5. I membri associati hanno diritto di fruire dell'attività di rappresentanza e di servizio dell'A.I.E. e hanno diritto ad avere una periodica informazione sulla vita associativa.
6. Per il recesso dei membri associati e dei soci aggregati trova applicazione quanto previsto per i soci effettivi.

#### **Art. 8. OBBLIGHI DEI SOCI**

1. I soci effettivi hanno i seguenti obblighi:
  - a) far parte dell'A.I.E. per due anni consecutivi dalla loro ammissione e successivamente di anno in anno;
  - b) rispettare il presente Statuto e le altre disposizioni emanate dall'A.I.E.;



- c) non assumere iniziative e non partecipare a iniziative altrui che investano problemi di interesse generale o collettivo della categoria, in contrapposizione con le deliberazioni dell'A.I.E.;
  - d) notificare all'A.I.E. ogni pubblicazione da essi edita con le relative indicazioni bibliografiche;
  - e) informare l'A.I.E. circa le caratteristiche dell'attività editoriale svolta e le dimensioni della propria azienda e delle altre aziende editoriali da essa controllate o ad essa collegate, come pure dei cambiamenti che si verificassero nella struttura sociale;
  - f) pagare le quote sociali;
  - g) osservare gli accordi stipulati dall'A.I.E., nonché le norme di autodisciplina vigenti all'interno dell'Associazione;
  - h) segnalare all'A.I.E. tutte le questioni comunque interessanti l'intera categoria editoriale di cui vengano a conoscenza o che abbiano a sorgere a seguito dei loro rapporti con Autorità o Amministrazioni centrali o periferiche.
2. Per i membri associati e i soci aggregati trovano applicazione le disposizioni di cui alle precedenti lettere, compatibili con la natura del relativo rapporto associativo, così come disciplinato nei precedenti articoli 6 e 7.

## **Art. 9. SANZIONI**

1. Il socio che si presuma responsabile di atti tali da infirmare il buon nome o l'interesse della categoria o di violazione del presente Statuto può essere deferito, per iniziativa del Presidente dell'A.I.E. o del Consiglio Generale, ai Proviviri, per le opportune deliberazioni.
2. Il socio che, dopo un invito formale del Presidente o del Tesoriere, risulti inadempiente nel pagamento delle quote sociali perde automaticamente la qualità di socio e si intende contemporaneamente dimissionario da enti, organismi e commissioni cui sia stato designato dall'A.I.E.

## **Art. 10. RAPPRESENTANZE REGIONALI O INTERREGIONALI**

1. Gli editori aderenti all'A.I.E. in qualità di soci effettivi e di membri associati possono costituire Rappresentanze regionali o interregionali aventi lo scopo di promuovere iniziative particolari o locali purché non in contrasto con le decisioni del Consiglio Generale.
2. Le rappresentanze devono essere riconosciute dal Consiglio Generale e il loro delegato è invitato alle riunioni del Consiglio stesso con voto consultivo.
3. Il Consiglio Generale, su proposta del Comitato di Presidenza, approva il Regolamento Generale cui devono attenersi le Rappresentanze Regionali.
4. Fa parte integrante del presente Statuto il Regolamento allegato. Esso può essere modificato ai sensi del comma precedente.

## TITOLO III. **Organizzazione dell'Associazione: Gruppi di indirizzo**

### **Art. 11. GRUPPI DI INDIRIZZO**

1. L'Assemblea Generale dell'A.I.E. può istituire Gruppi di indirizzo qualora vi siano particolari esigenze di tutela di interessi specifici.
2. Attualmente l'A.I.E. si articola nei seguenti Gruppi di indirizzo:
  - a) Gruppo Editoria di varia;
  - b) Gruppo Educativo;
  - c) Gruppo Accademico Professionale;
  - d) Gruppo Piccoli Editori.
3. Il Gruppo Editoria di varia comprende gli editori che producono libri e periodici ovvero producono e diffondono contenuti su qualsiasi tipo di supporto e in qualsiasi formato - cartaceo, digitale, audio - riferibili a titolo esemplificativo alla narrativa, saggistica, libri per bambini e ragazzi, editoria d'arte e illustrata, guide turistiche, manualistica, opere di reference.
4. Il Gruppo Educativo comprende gli editori che producono libri e periodici ovvero producono e diffondono contenuti su qualsiasi tipo di supporto e in qualsiasi formato - cartaceo, digitale, audio - destinati all'uso nel sistema scolastico.
5. Il Gruppo Accademico Professionale comprende gli editori che producono libri e periodici ovvero producono e diffondono contenuti su qualsiasi tipo di supporto e in qualsiasi formato - cartaceo, digitale, audio - destinati al mondo universitario e della ricerca, nonché ai professionisti e alle imprese.
6. Il Gruppo Piccoli Editori comprende gli editori che all'interno dell'Assemblea Generale dell'A.I.E. dispongono di un solo voto qualunque sia il Gruppo di loro competenza. Agli effetti del presente Statuto e dei connessi Regolamenti, gli editori che rispondono a tale requisito rivestono la qualifica di piccoli editori.
7. I Gruppi di indirizzo perseguono il raggiungimento dei fini statutari nell'ambito della particolare attività per cui sono costituiti, in modo che in ciascuno di essi si esprima nella forma più diretta ed efficace la volontà degli editori che ne fanno parte.
8. Il Gruppo Piccoli Editori ha il compito di studiare i problemi della piccola editoria, indipendentemente dal Gruppo di indirizzo di riferimento, e di elaborare soluzioni e proporre iniziative che favoriscano lo sviluppo della piccola editoria.
9. Nell'attività dei Gruppi di indirizzo deve realizzarsi la più continua partecipazione degli associati alla vita organizzativa, con l'obiettivo di consentire la massima rispondenza dell'azione dell'A.I.E. agli interessi dei singoli editori.
10. I Gruppi di indirizzo esplicano la loro attività a mezzo dei seguenti organi:
  - a) Assemblea;
  - b) Consiglio di Gruppo;

- c) Presidente;
- d) Vice Presidente;
- e) Commissioni e Gruppi di lavoro, anche a carattere permanente.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo e dai successivi articoli trovano applicazione le norme del presente Statuto e dei regolamenti interni di ciascun Gruppo nonché del Regolamento Generale dell'A.I.E. I Regolamenti di ciascun Gruppo sono definiti dai rispettivi Consigli e sottoposti all'approvazione del Consiglio Generale. Il Regolamento Generale dei Gruppi è definito e approvato dal Consiglio Generale.

12. Fanno parte integrante del presente Statuto il Regolamento Generale e i Regolamenti di Gruppo allegati. Questi possono essere modificati nei termini indicati nel comma precedente.

13. L'Assemblea Generale dell'A.I.E. può, su proposta del Consiglio Generale, sciogliere Gruppi che pongano in essere azioni in contrasto con le politiche associative.

## **Art. 12. ASSEMBLEA DI GRUPPO**

1. L'Assemblea di Gruppo è formata da tutti gli editori appartenenti al Gruppo, in regola con gli obblighi statutari, e ad essa può partecipare il Presidente dell'Associazione. Ove iscritti con riferimento ad uno o più Gruppi di indirizzo, i membri associati e i soci aggregati partecipano alle relative Assemblee senza diritto di voto.

2. Per quanto concerne la partecipazione, il computo dei voti, che è correlato ai contributi dovuti ed effettivamente versati al Gruppo o ai Gruppi di appartenenza, le modalità di convocazione, le riunioni e le deliberazioni trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme previste per l'Assemblea Generale dell'Associazione di cui ai successivi articoli 16 e 18 del presente Statuto.

3. Spetta all'Assemblea di Gruppo:

- a) eleggere il Presidente del Gruppo, che in tale veste è Vice Presidente dell'Associazione, un Vice Presidente, i componenti del Consiglio di Gruppo secondo il numero fissato in ciascun regolamento, che in tale veste fanno parte anche del Consiglio Generale; assume le funzioni di Vice Presidente di Gruppo il componente del Consiglio di Gruppo che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, con subentro, in caso di mancata accettazione o di rinuncia, del secondo eletto in ordine di preferenze e in caso di rinuncia di quest'ultimo si procede nell'ordine degli eletti;
- b) stabilire le direttive di ordine generale per l'attuazione degli scopi del Gruppo;
- c) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Presidente e dal Consiglio di Gruppo, sempre che interessi esclusivamente la tipologia editoriale del Gruppo stesso, non interferisca con le attività di altri Gruppi, non investa problemi e questioni di carattere associativo generale e non sia in contrasto con le deliberazioni degli organi direttivi centrali dell'Associazione;
- d) deliberare in merito allo scioglimento del Gruppo che dovrà poi essere ratificato dall'Assemblea Generale cui spetta di attivare le procedure previste dall'articolo 39 del

presente Statuto; la deliberazione di scioglimento deve riportare il voto favorevole della metà più uno degli appartenenti al Gruppo e che dispongano di non meno dei due terzi dei voti complessivamente spettanti.

### **Art. 13. CONSIGLIO DI GRUPPO**

1. Il Consiglio di Gruppo è eletto dall'Assemblea di Gruppo negli anni dispari ed è composto dal numero di membri determinato in ciascun regolamento. Nel caso in cui l'Assemblea attribuisca a due o più Consiglieri lo stesso numero di voti e il numero dei Consiglieri da eleggere non sia sufficiente per farli considerare tutti eletti, viene considerato eletto il Consigliere più anziano di età.
2. Almeno due componenti del Gruppo Editoria di varia, del Gruppo Educativo e del Gruppo Accademico Professionale devono essere piccoli editori. Per quanto concerne la convocazione, le riunioni, le deliberazioni e le altre modalità di funzionamento, trovano applicazione le norme previste per il Consiglio Generale dell'Associazione di cui al successivo articolo 20 del presente Statuto. I componenti di ciascun Consiglio di Gruppo durano in carica due anni, scadono in occasione dell'Assemblea Generale Ordinaria degli anni dispari e possono essere rieletti, anche consecutivamente. Non è possibile in ogni caso superare il limite massimo di quattro mandati consecutivi. La posizione ricoperta in Consiglio in qualità di Presidente di Gruppo non interrompe la consecutività dei mandati eventualmente ricoperti in qualità di Consigliere eletto.
3. In ogni caso, l'elezione dei componenti del Consiglio deve avvenire a scrutinio segreto, con possibilità di indicare un numero di preferenze pari ai due terzi dei seggi da ricoprire, nell'ambito di una lista di candidature superiore al numero degli eligendi.
4. Spetta al Consiglio di Gruppo, oltre a quanto previsto nel Regolamento generale dei Gruppi di indirizzo:
  - a) proporre il Presidente all'approvazione dell'Assemblea del Gruppo;
  - b) deliberare sulle questioni che interessano gli appartenenti al Gruppo, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
  - c) promuovere e attuare quanto sia necessario o utile per il raggiungimento degli scopi del Gruppo;
  - d) provvedere alla designazione dei rappresentanti del Gruppo in enti esterni, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Generale;
  - e) stabilire la misura dei contributi destinati a finanziare le attività del Gruppo; in ogni caso, tali contributi non dovranno essere utilizzati per il perseguimento di finalità che siano in contrasto con gli scopi dell'Associazione né potranno essere utilizzati per svolgere azione

surrogatoria delle attribuzioni che, in base al presente Statuto, competono all'Associazione;

- f) definire il regolamento del Gruppo per la successiva approvazione del Consiglio Generale;
- g) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano all'Assemblea;
- h) nominare e sciogliere Commissioni e Gruppi di lavoro per determinati scopi e lavori, valutandone e approvandone l'operato e le proposte.

5. Qualora il Consiglio di Gruppo si ritenesse leso dalle deliberazioni di un altro Consiglio di Gruppo, potrà far ricorso al Consiglio Generale dell'Associazione e, in seconda istanza, inappellabile, ai Probiviri.

6. Decadono dalla carica i Consiglieri che non intervengano, senza giustificato motivo, alle riunioni per quattro volte consecutive. In tal caso, i Consiglieri non sono rieleggibili nel biennio successivo a quello nel quale sono stati dichiarati decaduti. Il Presidente del Gruppo valuterà e sottoporrà al Consiglio di Gruppo eventuali eccezioni dovutamente motivate.

7. I posti che si rendano vacanti nel Consiglio di Gruppo vengono reintegrati per cooptazione. Per tale cooptazione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. I Consiglieri così nominati entrano a far parte anche del Consiglio Generale e restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.

#### **Art. 14. PRESIDENTE DI GRUPPO**

1. Il Presidente di Gruppo è Vice Presidente dell'Associazione, viene eletto negli anni dispari e può essere rieletto, anche consecutivamente. Non è possibile, in ogni caso, superare il limite massimo di tre mandati consecutivi.

2. A tal fine, nel dicembre dell'anno solare antecedente la scadenza del mandato del Presidente in carica, viene costituita una Commissione di consultazione, composta da tre componenti designati dal Consiglio del Gruppo. Non può far parte della Commissione di consultazione il Presidente del Gruppo. I componenti della Commissione di consultazione non possono essere candidati alla Presidenza di Gruppo.

3. Le consultazioni della Commissione devono riguardare la più ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci afferenti al Gruppo, anche sulla base di note di presentazione delle candidature raccolte presso i soci interessati.

4. Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione di sintesi indicando il singolo candidato o i candidati alla Presidenza di Gruppo. La relazione viene sottoposta al Consiglio di Gruppo entro il mese di marzo dell'anno solare di scadenza del Presidente di Gruppo in carica. Sulla base della relazione e delle indicazioni in essa contenute, il Consiglio di Gruppo, entro la metà del mese di aprile, designa mediante votazione espressa a scrutinio segreto un candidato da sottoporre all'Assemblea di Gruppo ove lo stesso sia l'unico indicato dalla Commissione di consultazione oppure nel caso in cui, a fronte della presentazione di più candidati, ricadano su uno di essi almeno i due terzi dei voti.

5. Nell'ipotesi in cui non si verificano le condizioni di cui al comma precedente, il Consiglio di Gruppo, seguendo l'ordine dei voti espressi, designa un massimo di due candidature alla Presidenza di Gruppo; nell'eventualità di parità di voti sui candidati prevale quello più anziano di età.
6. In tutti i casi, ciascuna candidatura da presentare in Assemblea di Gruppo deve essere accompagnata da una nota nella quale il candidato presenta il proprio profilo personale e professionale e il programma rispetto alla possibile azione del Gruppo di Indirizzo.
7. In deroga a quanto previsto dagli articoli 13 e 20 del presente statuto, la votazione del Consiglio di Gruppo prevista dal comma 4 del presente articolo nel caso in cui la Commissione di consultazione abbia presentato al Consiglio di Gruppo più candidati, ha luogo a maggioranza degli aventi diritto al voto. Ove non venisse raggiunta la soglia dei due terzi dei voti, si procederà a una successiva votazione, da svolgersi non più tardi del giorno seguente, a maggioranza dei presenti.
8. Spetta al Presidente:
  - a) sovrintendere all'attività del Gruppo;
  - b) rappresentare il Gruppo nell'ambito dell'attività associativa;
  - c) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Gruppo;
  - d) controllare il funzionamento del Gruppo e l'amministrazione delle disponibilità finanziarie del Gruppo stesso;
  - e) adempiere tutte le altre funzioni che gli siano delegate dai competenti organi del Gruppo;
  - f) rendersi interprete presso gli organi direttivi centrali dell'Associazione delle necessità del Gruppo, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Gruppo;
  - g) sovrintendere all'attività delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro nominati dal Consiglio di Gruppo.
9. Il Vice Presidente di Gruppo sostituisce il Presidente di Gruppo in caso di impedimento di quest'ultimo e collabora con lui.

## **TITOLO IV. Organizzazione dell'Associazione: organi centrali**

### **Art. 15. ORGANI SOCIALI**

1. Sono organi dell'A.I.E.:
  - a) l'Assemblea Generale;
  - b) il Consiglio Generale;
  - c) il Comitato di Presidenza;
  - d) il Presidente;
  - e) i Vice Presidenti;

- f) i Consiglieri incaricati;
- g) Commissioni e Gruppi di lavoro, anche a carattere permanente;
- h) i Revisori contabili;
- i) i Probiviri.

#### **Art. 16. ASSEMBLEA GENERALE**

1. L'Assemblea Generale è composta dai rappresentanti delle Case editrici associate. I membri associati e i soci aggregati all'A.I.E. nel suo complesso partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.
2. Alle Assemblee possono partecipare soltanto i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
3. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da altri soci con apposita delega scritta e possono essere portatori di una delega.

#### **Art. 17. COMPITI DELL'ASSEMBLEA GENERALE**

1. L'Assemblea Generale determina le linee della politica associativa.
2. In particolare all'Assemblea Generale competono i seguenti poteri:
  - a) provvedere all'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
  - b) eleggere il Presidente;
  - c) eleggere i Revisori contabili e i Probiviri secondo le norme degli articoli 30 e 31;
  - d) fissare le direttive sui problemi riguardanti l'intera categoria;
  - e) istituire nuovi Gruppi di indirizzo.

#### **Art. 18. CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA GENERALE**

1. L'Assemblea Generale può essere Ordinaria o Straordinaria.
2. Quella Ordinaria è convocata ogni anno, a cura del Consiglio Generale, entro i primi quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, che avviene con il 31 dicembre, con avviso inviato ai soci almeno un mese prima. Qualora particolari esigenze lo richiedessero, l'Assemblea Generale Ordinaria può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. L'avviso, che può essere inviato anche per fax o per posta elettronica o altro mezzo equivalente, deve contenere l'ordine del giorno e le modalità di eventuali elezioni.
4. Ai soci devono anche essere inviati almeno venti giorni prima i bilanci preventivo e consuntivo redatti analiticamente.

5. Per la validità dell'Assemblea è richiesta in prima convocazione la presenza, o rappresentanza, della maggioranza degli iscritti; in seconda convocazione l'Assemblea è invece valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
6. Le Assemblee Generali Straordinarie vengono indette quando il Consiglio Generale lo crede opportuno o dietro richiesta di almeno un decimo dei soci. Sono convocate con avviso inviato ai soci almeno un mese prima, salvo i casi di estrema urgenza riconosciuti dal Presidente, per cui il termine valido di tempo può essere ridotto a quindici giorni.
7. Circa la costituzione e la validità delle Assemblee Generali Straordinarie valgono le norme indicate per quella Ordinaria.
8. Per quanto attiene le deliberazioni concernenti persone si adotta lo scrutinio segreto.
9. Le deliberazioni delle Assemblee Generali, sia Ordinarie sia Straordinarie, vengono prese a maggioranza di voti.
10. Ciascun socio dispone di un voto per le votazioni relative alle modifiche dello Statuto.
11. Inoltre, per tutte le votazioni diverse da quella citata al comma precedente, i soci, per le Assemblee Generali Ordinarie e Straordinarie, dispongono di un numero di voti correlato ai contributi dovuti ed effettivamente versati. Più precisamente, fatta 100 la quota base della classe più elevata di contribuzione, quale quota di riferimento, dispongono di:
  - a) 9 voti i soci la cui quota è superiore all'80% della quota di riferimento;
  - b) 8 voti per la quota che si trova oltre il 70% e fino all'80% della quota di riferimento;
  - c) 7 voti per la quota che si trova oltre il 60% e fino al 70% della quota di riferimento;
  - d) 6 voti per la quota che si trova oltre il 50% e fino al 60% della quota di riferimento;
  - e) 5 voti per la quota che si trova oltre il 40% e fino al 50% della quota di riferimento;
  - f) 4 voti per la quota che si trova oltre il 30% e fino al 40% della quota di riferimento;
  - g) 3 voti per la quota che si trova oltre il 20% e fino al 30% della quota di riferimento;
  - h) 2 voti per la quota che si trova oltre il 10% e fino al 20% della quota di riferimento;
  - i) 1 voto per la quota che si trova oltre lo 0% e fino al 10% della quota di riferimento.

## **Art. 19. CONSIGLIO GENERALE**

1. Sono componenti di diritto del Consiglio Generale:
  - a) il Presidente dell'Associazione;
  - b) i Presidenti dei Gruppi di indirizzo;
  - c) i Consiglieri dei Gruppi di indirizzo;
  - d) i Consiglieri incaricati;
  - e) tutti i Past-President.



2. Fanno inoltre parte del Consiglio Generale fino a 3 componenti nominati dal Consiglio stesso, su proposta del Comitato di Presidenza, tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito di rappresentanza dell'Associazione.
3. I componenti del Consiglio Generale durano in carica due anni, scadono in occasione dell'Assemblea Generale Ordinaria degli anni dispari.
4. I posti che, in relazione a dimissioni, decadenze, perdita dei requisiti generali espressi all'articolo 32 e ad ogni altra causa di cessazione della carica prevista dal presente Statuto, si rendano vacanti fra i componenti del Consiglio Generale di cui al comma 1 lettera c) del presente articolo vengono reintegrati per cooptazione da parte del competente Consiglio di Gruppo ai sensi dell'articolo 13.

## **Art. 20. RIUNIONI DEL CONSIGLIO GENERALE**

1. Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente almeno quattro volte l'anno e ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti o cinque membri del Comitato di Presidenza.
2. È convocato dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età, con un preavviso di almeno dieci giorni. In caso di urgenza, opportunamente motivata, può essere convocato con avviso inviato almeno tre giorni prima dell'adunanza.
3. L'avviso di convocazione, che può essere inviato anche per fax o per posta elettronica o altro mezzo equivalente, deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.
4. Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti in carica.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
6. Il Presidente può disporre che le riunioni del Consiglio vengano svolte anche attraverso sistemi di videoconferenza o sistema equivalente.
7. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.
8. Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età.
9. Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per quattro volte consecutive, pur conservando gli stessi le altre cariche eventualmente ricoperte. Il Presidente valuterà e sottoporrà al Consiglio eventuali eccezioni dovutamente motivate.

10. Le deliberazioni del Consiglio vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario. Funge da Segretario il Direttore dell'Associazione o, in sua assenza, altra persona designata dal Consiglio.

11. Alle riunioni del Consiglio possono assistere i Revisori contabili, i Probiviri e i Dirigenti dell'Associazione.

## **Art. 21.            ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE**

1. Spetta al Consiglio Generale, oltre a quanto previsto nel Regolamento generale dei Gruppi di indirizzo:

- a) proporre il Presidente all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- b) ratificare la nomina dei Consiglieri incaricati da parte del Presidente;
- c) eleggere, al suo interno, il Tesoriere dell'Associazione;
- d) deliberare sulle questioni che interessano la generalità dei soci, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
- e) promuovere e attuare quanto sia necessario o utile per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- f) provvedere alla designazione dei rappresentanti dell'Associazione in enti esterni;
- g) ratificare le designazioni di rappresentanza esterna effettuate dai Consigli dei Gruppi di indirizzo;
- h) stabilire i criteri di calcolo e la misura delle quote sociali;
- i) deliberare in merito agli atti di gestione straordinaria;
- j) esaminare il bilancio consuntivo, con la relazione su quest'ultimo redatta dai Revisori contabili, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- k) esaminare il bilancio preventivo dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- l) fare richiesta, qualora lo ritenga opportuno, di convocazione dell'Assemblea;
- m) approvare le domande di adesione all'Associazione e assegnare il nuovo socio a uno o più dei Gruppi di indirizzo costituiti, determinandone in tal caso la percentuale di partecipazione;
- n) emanare il Regolamento Generale dei Gruppi di indirizzo a cui dovranno attenersi i Gruppi di indirizzo e approvare i regolamenti dei singoli Gruppi di indirizzo;
- o) deliberare e dare mandato di costituire o partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private – comprese le Istituzioni specializzate – Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali e internazionali;
- p) ratificare la nomina o la revoca del Direttore;
- q) ratificare la nomina, lo scioglimento, l'attività e le proposte delle Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati tecnici deliberati dal Comitato di Presidenza ai sensi degli articoli 23 e 24.

## **Art. 22. COMITATO DI PRESIDENZA**

1. Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente dell'A.I.E., dai Presidenti, dai Vice Presidenti dei Gruppi, dai Consiglieri incaricati, dal Tesoriere e dall'ultimo Past-President.
2. Il Comitato di Presidenza si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni due mesi e ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.
3. È convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età, almeno sette giorni prima della data dell'adunanza. In caso di urgenza, opportunamente motivata può essere con-vocato con avviso inviato almeno tre giorni prima dell'adunanza.
4. L'avviso di convocazione, inviato anche per fax o per posta elettronica o altro mezzo equivalente, deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.
5. Il Comitato è validamente costituito quando sia presente almeno la maggioranza dei componenti in carica.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
7. Il Presidente può disporre che le riunioni del Comitato vengano svolte anche attraverso sistemi di videoconferenza o sistema equivalente.
8. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene le deliberazioni concernenti persone si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.
9. Il Comitato di Presidenza è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età.
10. Le deliberazioni del Comitato di Presidenza vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario. Funge da Segretario il Direttore dell'Associazione o, in sua assenza, altra persona designata dal Comitato.

## **Art. 23. ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA**

1. Spetta al Comitato di Presidenza:
  - a) stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;
  - b) dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale e controllarne i risultati;
  - c) sovrintendere alle attività dei Gruppi di indirizzo;
  - d) dar corso alle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale o dai Consigli dei Gruppi di indirizzo;

- e) esaminare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo per le successive deliberazioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
- f) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;
- g) approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l'organico, necessarie per il funzionamento dell'Associazione;
- h) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione;
- i) nominare o revocare, su proposta del Presidente, il Direttore dell'Associazione;
- j) valutare e approvare l'attività e le proposte provenienti dalle Commissioni, Gruppi e Comitati Tecnici sottoponendole alla ratifica del Consiglio Generale.

#### **Art. 24. LE COMMISSIONI PERMANENTI**

1. Per lo studio di temi e problemi riguardanti l'intera categoria ovvero i singoli Gruppi e che abbiano valenza strategica e di base per il settore editoriale sono costituite Commissioni permanenti.
2. I componenti delle Commissioni permanenti per lo studio di temi e problemi riguardanti l'intera categoria sono nominati dal Comitato di Presidenza e tale nomina è ratificata dal Consiglio Generale. La composizione di tali Commissioni permanenti è definita garantendo adeguata partecipazione ad editori afferenti ai diversi Gruppi di indirizzo, valutando le eventuali proposte dei rispettivi Consigli.
3. In relazione allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 5, può essere costituita una specifica Commissione permanente, definita nella sua composizione anche tenendo conto dell'eventuale diversa incidenza delle violazioni in materia di diritto d'autore nei settori editoriali interessati. La Commissione svolge la propria attività coordinandosi con le altre Commissioni eventualmente competenti. In relazione allo svolgimento delle attività investigative, allo studio e all'organizzazione di iniziative giudiziali, stragiudiziali e amministrative, e allo svolgimento di tutte le attività connesse, la stessa Commissione può operare in forza di una delega operativa generale conferita, su proposta del Comitato di Presidenza, dal Consiglio Generale, che ne determina i contenuti, anche con riferimento ai limiti temporali e alle risorse di bilancio stanziare per le predette attività.
4. Le Commissioni per lo studio di problemi che interessano esclusivamente singoli Gruppi sono nominate dai Consigli di Gruppo.
5. A ciascuna delle Commissioni permanenti è preposto un Delegato della Presidenza generale ovvero delle competenti Presidenze di Gruppo. La loro nomina è ratificata dal Consiglio Generale su proposta del Comitato di Presidenza ovvero dai competenti Consigli di Gruppo.

6. Nell'ambito dei temi assegnati alle rispettive competenze, le Commissioni permanenti esercitano attività di studio e di elaborazione di riflessioni, documenti ed iniziative, operando sulla base di deleghe operative generali o di specifici incarichi ricevuti ovvero di propria autonoma iniziativa. L'andamento e i risultati dell'attività svolta devono in ogni caso essere sottoposti all'esame e, salvo il caso di conferimento di deleghe operative generali, all'approvazione del Comitato di Presidenza ovvero dei competenti Consigli di Gruppo.

## **Art. 25. IL PRESIDENTE**

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale Ordinaria degli anni dispari, su proposta del Consiglio Generale.
2. A tal fine, nel dicembre dell'anno solare antecedente la scadenza del mandato del Presidente in carica, viene costituita una Commissione di consultazione, composta da quattro componenti rappresentanti di Soci effettivi, uno per ciascuno dei Gruppi di Indirizzo su proposta dei relativi Presidenti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32, scelti dal Consiglio Generale a maggioranza assoluta dei suoi membri (senza tenere conto degli astenuti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede). Possono far parte della Commissione di consultazione al massimo due componenti del Comitato di Presidenza. I componenti della Commissione di consultazione non possono essere candidati alla Presidenza di A.I.E.
3. Le consultazioni della Commissione devono riguardare la più ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci, anche sulla base di note di presentazione delle candidature raccolte presso i soci interessati.
4. Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione di sintesi indicando il singolo candidato o i candidati alla Presidenza di A.I.E. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale entro il mese di marzo dell'anno solare di scadenza del Presidente in carica. Sulla base della relazione e delle indicazioni in essa contenute, il Consiglio Generale, entro la metà del mese di aprile, designa a scrutinio segreto un candidato da sottoporre all'Assemblea Generale ove lo stesso sia l'unico indicato dalla Commissione di consultazione oppure nel caso in cui, a fronte della presentazione di più candidati, ricadano su uno di essi almeno i due terzi dei voti.
5. Nell'ipotesi in cui non si verificano le condizioni di cui al comma precedente, il Consiglio Generale, seguendo l'ordine dei voti espressi, designa un massimo di due candidature alla Presidenza di A.I.E.; nell'eventualità di parità di voti sui candidati prevale quello più anziano di età.
6. In tutti i casi, ciascuna candidatura da presentare in Assemblea Generale deve essere accompagnata da una nota nella quale il candidato presenta il proprio profilo personale e professionale e il programma rispetto alla possibile azione dell'A.I.E.

7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20, la votazione del Consiglio Generale prevista dal comma 4 del presente articolo nel caso in cui la Commissione di consultazione abbia presentato al Consiglio Generale più candidati, ha luogo a maggioranza degli aventi diritto al voto. Ove non venisse raggiunta la soglia dei due terzi dei voti, si procederà a una successiva votazione, da svolgersi non più tardi del giorno seguente, a maggioranza dei presenti.
8. Il Presidente dura in carica due anni, scade in occasione dell'Assemblea Generale Ordinaria degli anni dispari e può essere rieletto, anche consecutivamente. Non è possibile, in ogni caso, superare il limite massimo di tre mandati consecutivi.
9. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio e di promuovere azioni, denunce, istanze ed esposti presso le sedi giudiziarie e amministrative competenti, nominando avvocati e procuratori alle liti. Con specifico riferimento alle azioni e alla presentazione di istanze, denunce ed esposti di cui all'articolo 2, comma 6, lettera a), nonché alla partecipazione ad ogni titolo ai procedimenti con corrispondente oggetto, il Presidente può conferire procure ad incaricati; in tal caso, riferisce al Comitato di Presidenza e al Consiglio Generale nelle prime riunioni utili.
10. Egli provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Generale e del Comitato di Presidenza, al coordinamento delle attività dell'Associazione e dei Gruppi di indirizzo, all'amministrazione ordinaria dell'Associazione e alla gestione di tutto quanto ottiene al rapporto di lavoro del personale dipendente da essa.
11. Adempie tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.
12. In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Comitato di Presidenza, al quale deve però riferire nella sua prima riunione.
13. Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti o ai Consiglieri incaricati, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.
14. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal più anziano di età dei Vice Presidenti. La firma del Vice Presidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.
15. Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro tre mesi e il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea Generale Ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

## **Art. 26. VICE PRESIDENTI E CONSIGLIERI INCARICATI**

1. Nella realizzazione del programma biennale di attività e nella conduzione e rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato dai Vice Presidenti, che rappresentano per il Presidente i referenti per le iniziative e per le materie di competenza dei rispettivi Gruppi di indirizzo, e da un numero variabile di Consiglieri incaricati, fino a un massimo di quattro, nominati tra i soci effettivi dal Presidente stesso, con ratifica del primo Consiglio Generale successivo alla nomina. Nella scelta dei Consiglieri incaricati il Presidente terrà conto della rappresentatività dei Gruppi di indirizzo. In particolare almeno uno dei quattro apparterrà al Gruppo Piccoli Editori.

2. Sono Vice Presidenti dell'Associazione i Presidenti dei Gruppi di indirizzo.
3. I Consiglieri incaricati fanno parte di diritto del Consiglio Generale e del Comitato di Presidenza e possono essere nominati dal Presidente all'inizio del proprio mandato o anche in momenti diversi nel corso del mandato stesso, fermo restando sempre il limite di cui al primo comma del presente articolo.
4. Ai Consiglieri incaricati sono affidate deleghe operative che riguardano l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione di programmi specifici di interesse associativo.
5. I Consiglieri incaricati potranno essere supportati da Commissioni di esperti, nominati dal Presidente, fino a un massimo di dieci componenti.
6. I Consiglieri incaricati cessano il proprio mandato insieme a quello del Presidente. In caso di cessazione del Presidente per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.
7. I Consiglieri incaricati possono essere nominati, anche consecutivamente. Non è possibile, in ogni caso, superare il limite massimo di tre mandati consecutivi.
8. Nel caso che vengano a mancare durante il biennio di carica, i Vice Presidenti sono sostituiti dal Gruppo di indirizzo di appartenenza mentre i Consiglieri incaricati sono sostituiti dal Presidente, sempre con ratifica del Consiglio Generale, e i sostituti rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

#### **Art. 27. NORME GENERALI PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI**

1. Spetta al Consiglio Generale dell'Associazione fissare il giorno in cui tenere l'elezione degli organi dell'Associazione e dei Gruppi di indirizzo.
2. Nella giornata prescelta si procederà nel modo seguente:
  - a) l'Assemblea Generale elegge il Presidente dell'A.I.E. e, con una scheda separata e di colore diverso per ciascun Gruppo, le Assemblee dei singoli Gruppi eleggono i rispettivi Presidenti;
  - b) subito dopo, le Assemblee dei singoli Gruppi eleggono i componenti dei rispettivi Consigli di Gruppo. Gli stessi componenti così eletti, unitamente ai relativi Presidenti, andranno di diritto a comporre il Consiglio Generale assieme agli altri soggetti indicati all'articolo 19;
  - c) ogni quattro anni si procede inoltre all'elezione dei Revisori contabili e dei Probiviri;
  - d) da ultimo, nel caso in cui i componenti eletti del Gruppo Editoria di varia, del Gruppo Educativo e del Gruppo Accademico Professionale non comprendessero ciascuno almeno due piccoli editori, i primi dei non eletti in possesso di tale qualifica, in ordine di voto, subentrano e sostituiscono gli editori che li precedono nelle preferenze in modo da

raggiungere il predetto numero di due. In mancanza di piccoli editori fra i non eletti, le Assemblee di Gruppo provvedono ad eleggere i rappresentanti occorrenti.

3. Con la stessa deliberazione di convocazione delle Assemblee elettive, il Consiglio Generale ne prevede lo svolgimento in sessioni collocate in località diverse, purché tenute in contemporanea e purché sia garantito un adeguato collegamento fra le stesse, il rispetto della segretezza del voto e un regolare ed efficace scambio delle informazioni e dei risultati di voto.

4. Previa verifica della fattibilità tecnica e dell'assoluto rispetto della segretezza del voto, il Consiglio Generale, su proposta del Comitato di Presidenza, decide altresì se disporre che le operazioni di voto si svolgano anche a distanza attraverso idonei sistemi informatici.

5. In entrambe le eventualità, con delibera assunta con la maggioranza assoluta dei propri membri, il Consiglio Generale dovrà regolare i sistemi e le operazioni di voto con uno specifico regolamento. Nel caso di svolgimento delle elezioni in sessione diverse e contemporanee, la delibera dovrà anche individuare un adeguato sistema di assegnazione degli associati a ciascun seggio in modo da garantire una presenza significativa in ciascuno di essi.

#### **Art. 28. COMITATO DI PRESIDENZA D'ONORE**

1. Il Consiglio Generale può istituire, su proposta del Comitato di Presidenza, un Comitato di Presidenza d'onore, chiamando a farne parte persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nel campo dell'editoria.

2. Il numero dei componenti del Comitato di Presidenza d'onore non può essere superiore a cinque.

3. La nomina a componente del Comitato di Presidenza d'onore è a vita.

4. Per tale nomina è richiesta la maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio Generale.

5. I componenti del Comitato di Presidenza d'onore sono invitati alle riunioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea Generale con voto consultivo.

#### **Art. 29. IL TESORIERE**

1. Il Tesoriere vigila affinché l'amministrazione dell'Associazione sia conforme alle norme di legge e alle deliberazioni dei competenti organi associativi.

2. Egli sovrintende alla compilazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea Generale.

3. Il Tesoriere dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Generale ed è rieleggibile non più di due volte consecutivamente.



### **Art. 30. COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI**

1. L'Assemblea Generale Ordinaria degli anni dispari elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, in una lista di almeno sette candidati e ne fissa, se del caso, gli emolumenti.
2. Almeno un Revisore effettivo deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti istituito presso il Ministero della Giustizia.
3. Ciascun socio può votare per non più di due candidati.
4. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.
5. I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente, fra quelli che rivestono la qualifica di Revisore ufficiale.
6. I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica quattro anni, scadono in occasione dell'Assemblea Generale Ordinaria degli anni dispari e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
7. Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.
8. I Revisori contabili effettivi assistono alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Generale.
9. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo, il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età. Se viene a mancare il Revisore contabile ufficiale dovrà essere sostituito da un altro Revisore ufficiale.

### **Art. 31. PROBIVIRI**

1. L'Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
2. Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di due preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da almeno sette candidati.
3. A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
4. Risultano eletti Probiviri i cinque candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto il più anziano di età.
5. I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.
6. Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

7. La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica interna all'Associazione.
8. Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente, ivi comprese le controversie in materia elettiva, organizzativa o di qualunque altra natura che trovino comunque fondamento nelle regole associative.
9. A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.
10. Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i restanti Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati dal Presidente del Tribunale di Milano che provvederà alla scelta, sempre tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
11. Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile.
12. Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio.
13. Il collegio arbitrale giudica sulla base delle norme statutarie nonché di criteri di deontologia associativa ovvero, nel caso in cui tali norme o criteri non soccorrano oppure vi sia una concorde richiesta delle parti, secondo equità. Le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
14. Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro novanta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.
15. Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile.
16. L'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.
17. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, la decadenza dalle cariche può essere disposta dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
18. Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, due Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.
19. L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti tre Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.
20. I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.
21. I Probiviri assistono alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Generale.

22. La carica e le funzioni dei Proboviri sono gratuite. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Proboviro subentra il primo dei non eletti.

### **Art. 32. DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE**

1. Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci effettivi dell'Associazione e sono gratuite, fatta salva quella di Revisore contabile ufficiale di cui all'articolo 30 del presente Statuto.
2. Per rappresentanti dei soci si intendono il titolare, il legale rappresentante, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa muniti di una procura ad negotia per settori fondamentali dell'attività aziendale.
3. La carica del Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione così come non sono cumulabili più cariche di presidenza di Gruppo.
4. La carica di Proboviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica associativa.
5. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
6. Qualora per qualsiasi ragione venisse a mancare più del 50% dei componenti di ogni singolo organo sociale dell'A.I.E., verranno indette nuove elezioni straordinarie per la sua ricostituzione. Il nuovo organo sociale rimarrà in carica fino alla scadenza in cui sarebbe rimasto quello precedente.

### **Art. 33. IL DIRETTORE**

1. Il Direttore viene nominato e revocato dal Comitato di Presidenza, su proposta del Presidente.
2. La nomina deve essere ratificata dal Consiglio Generale. Le funzioni di Direttore sono incompatibili con l'esercizio di professioni e con altri impieghi.
3. Il Direttore coadiuva il Presidente, del quale attua le disposizioni; sovrintende a tutti gli uffici e servizi dell'Associazione e provvede al buon andamento di essi. Propone al Presidente e al Comitato di Presidenza l'articolazione della struttura organizzativa delle aree di attività dell'Associazione.
4. Il Direttore ha altresì il potere di rappresentare in giudizio l'Associazione e lo esercita anche in forma disgiunta rispetto al Presidente, con la facoltà di agire e resistere in giudizio e di promuovere azioni, denunce, istanze ed esposti presso le sedi giudiziarie ed amministrative competenti, nominando avvocati e procuratori alle liti.
5. Propone al Presidente e al Comitato di Presidenza l'assunzione e la risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Associazione.

## TITOLO V. Fondo comune e bilanci

### Art. 34. FONDO COMUNE

1. Il Fondo comune è costituito:
  - a) dalle quote di ammissione e dalle quote sociali;
  - b) dagli eventuali residui delle gestioni annuali;
  - c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
  - d) dalle erogazioni e dai lasciti a favore dell'A.I.E. e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.
2. Con il Fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione e a tutte le occorrenze dell'attività associativa.
3. La gestione di fondi relativi a servizi particolari resi ai soci deve formare oggetto di separata evidenza contabile. Il costo di tali servizi grava sui soci che ne usufruiscono senza che ne derivino oneri o vantaggi per il Fondo comune.
4. È fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
5. Il Consiglio Generale stabilisce le direttive per le spese, per gli investimenti di capitale e, in genere, per la gestione economica e finanziaria del Fondo comune.

### Art. 35. BILANCI

1. Per ciascun anno solare sono redatti e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale, insieme alla relazione dei Revisori contabili:
  - a) il bilancio preventivo con i dettagli relativi alle singole attività e alle specifiche finalità delle spese;
  - b) il bilancio consuntivo.
2. Il bilancio consuntivo, approvato dall'Assemblea, deve essere certificato da soggetti abilitati.

## TITOLO VI. "Giornale della Libreria" - Agenzia I.S.B.N.

### Art. 36. "GIORNALE DELLA LIBRERIA"

1. L'Associazione Italiana Editori è proprietaria della testata della rivista "Giornale della Libreria", organo ufficiale dell'A.I.E.

2. Direttore Responsabile della rivista è il Presidente pro-tempore dell'Associazione Italiana Editori.

**Art. 37. AGENZIA "INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER" PER L'AREA DI LINGUA ITALIANA**

1. L'Associazione Italiana Editori è titolare dell'Agenzia I.S.B.N. (International Standard Book Number) per l'area di lingua italiana.
2. L'Agenzia procede alla codifica, secondo il sistema "International Standard Book Number", dei libri pubblicati nell'area di lingua italiana.
3. Le modalità di gestione dell'Agenzia sono stabilite dal Consiglio Generale, su proposta del Comitato di Presidenza.

**TITOLO VII. Modificazioni dello Statuto e scioglimento dell'Associazione**

**Art. 38. MODIFICAZIONI STATUTARIE**

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti; anche detta Assemblea Generale sarà convocata e si svolgerà con le modalità di cui all'articolo 18 del presente Statuto.
2. In casi particolari, il Consiglio Generale può sottoporre ai soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello Statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci.
3. Le modificazioni che si vogliono sottoporre all'Assemblea Generale debbono essere comunicate ai soci almeno un mese prima del giorno fissato per la stessa Assemblea.
4. Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso.
5. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo, anche se non sussiste il termine di tre mesi previsto dalla lettera e) dell'articolo 7.

**Art. 39. SCIoglimento**

1. Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea Generale per deliberare in proposito.

2. Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.
3. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.
4. Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

#### **Art. 40. NORME TRANSITORIE**

1. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 27 del presente Statuto, il Consiglio Generale dovrà elaborare il regolamento di cui all'ultimo comma dello stesso articolo 27, entro tre mesi dall'approvazione del presente testo di Statuto; fino all'approvazione di detto regolamento, continuerà ad applicarsi l'ultimo comma dell'articolo 17 del testo di Statuto denominato "Statuto vigente" nel documento allegato sotto la lettera "C" al verbale di Assemblea Generale Straordinaria tenutasi in data 16 dicembre 2008.